



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Limitazione di accesso e divieto di stationamento di Piazza Federico di Svevia e limitazione accesso Litoranea di Ponente "Pietro Paolo Mennea".

IL SINDACO

Visto il decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 30 Luglio, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 Gennaio 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19";

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 e del 29 Luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza del territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid - 19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19", nonché del decreto -legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: <Disposizioni urgenti per fronteggiare rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Richiamato l'art. 1 c.5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 sopra richiamato, che prevede la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, di piazze e strade nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 20/10/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, nella quale vengono indicate le modalità attuative della possibile chiusura di strade o piazze nei centri urbani ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.P.C.M. del 24 ottobre scorso confermato dal richiamato art. 1 c. 4 del successivo DPCM del 3 novembre 2020;

Considerato che in tale circolare si chiarisce che la norma di riferimento consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, confermata con Ordinanza del 27 novembre 2020, che ha individuato la regione Puglia tra le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto per le quali sono state previste ulteriori misure restrittive indicate dall'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

Considerato l'andamento della attuale fase epidemiologica da Covid 19 nella provincia Barletta Andria Trani con il costante aumento dei contagi nel territorio comunale;

Preso atto della situazione venutasi a creare in Piazza Federico di Svevia dove, in occasione delle giornate prefestive e festive, si sono registrati assembramenti di numerosissime persone, soprattutto di giovane età, che sostavano nelle zone adiacenti agli esercizi pubblici aperti con la somministrazione per asporto, creando ovvi problemi anche al pubblico passaggio pedonale;

Ritenuto, pertanto, di disporre, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di distanziamento sociale,



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

1. la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone in Piazza Federico di Svevia, (sia sedime stradale che marciapiedi) nelle seguenti giornate e orari:

Sabato - dalle ore 16,00 - 22,00;

Domeniche e festivi - dalle ore 10,00 - alle ore 22,00

e comunque facendo salvo l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Considerato che si ritiene necessario disporre, nelle predette giornate ed orari, il divieto di accesso, ad eccezione dei residenti, nella predetta piazza consentendo il transito unicamente in via Dei Greci ed in via Sant'Antonio nei rispettivi sensi di marcia attualmente in vigore, consentendo comunque alle auto già in sosta nella citata piazza di potersi allontanare anche dopo l'entrata in vigore dei divieti sopra indicati;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere il divieto di accesso ad ogni tipo di veicolo a motore sulla Litoranea di Ponente "Pietro Paolo Mennea" nel tratto intersezione via L. Dicuonzo sino all'altezza del Lido Mennea, nelle giornate festive dalle ore 8,00 - alle ore 20,00 consentendo l'accesso unicamente ai Mezzi delle Forze di Polizia e di Pronto intervento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della BAT ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la propria ordinanza n. 76848 del 12/11/2020;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che sussistano, per le ragioni su esposte, le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente correlate alla necessità di adottare provvedimenti per il contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa e che si intendono integralmente riportati

A partire dall'emissione della presente ordinanza e sino al 15 / 1 / 2021

1. la limitazione di accesso e il divieto di stazionamento per le persone in Piazza Federico di Svevia, (sia sedime stradale che marciapiedi) nelle seguenti giornate e orari:

Sabato - dalle ore 16,00 - 22,00;

Domeniche e festivi - dalle ore 10,00 - alle ore 22,00,

e comunque facendo salvo l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

2. Il divieto di accesso ai mezzi, ad eccezione dei residenti, nella predetta piazza Federico di Svevia, consentendo il transito unicamente in via Dei Greci ed in via Sant'Antonio nei rispettivi



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

sensi di marcia attualmente in vigore, consentendo comunque alle auto già in sosta nella citata piazza di potersi allontanare anche dopo l'entrata in vigore dei divieti sopra indicati;

3. Il divieto di accesso ad ogni tipo di veicolo a motore sulla Litoranea di Ponente "Pietro Paolo Mennea" nel tratto intersezione via L. Dicuonzo sino all'altezza del Lido Mennea, nelle giornate festive dalle ore 8,00 - alle ore 20,00 consentendo l'accesso unicamente ai Mezzi delle Forze di Polizia e di Pronto intervento.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Barletta - Andria - Trani;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Ai Comandi Provinciali di Carabinieri - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Polizia Stradale e Guardia di Finanza - Servizio 118;
- Al Direttore dell'Azienda Ospedaliera ASLBAT;
- All'Amministratore Unico della Bar.S.A;
- Al Dirigente comunale al Demanio e Patrimonio
- Al Dirigente comunale dell'Ufficio traffico per l'adozione dei provvedimenti, ex art. 7 del vigente C.d.S.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito